

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio di interpellanza del Senatore Capone — Seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento delle contribuzioni dirette e loro riparto nel Compartimento Ligure Piemontese — Aggiunta al 4° paragrafo dell'art. 13 proposta dal Ministro delle Finanze, accettata dalla Commissione. Approvazione degli articoli 13 e 14 — Emendamento del Senatore Farina all'art. 15 — Parole dei Senatori Lauzi e Farina per un fatto personale — Rettificazioni e obiezioni del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Farina — Proposta soppresiva del Senatore Saracco, appoggiata dal Senatore Farina — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Relatore — Reiezione della proposta Saracco e ritiro dell'emendamento Farina — Giuramento del Senatore Guicciardi — Approvazione degli articoli 15, 16 e 17 — Proposta d'aggiunta all'art. 18 del Senatore Siotto Pintor combattuta dal Ministro delle Finanze — Rinuncia alla proposta e dichiarazione di voto del Senatore Siotto Pintor — Approvazione degli articoli 18 e 19 — Censo del Relatore sulle petizioni ultimamente mandate, e rinvio di esse al Ministro delle Finanze — Squittinio segreto e approvazione della legge — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Costruzione di opere marittime a difesa della cala di Palermo; 2. Prefissione del termine pei reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni; 3. Convalidazione del R. Decreto sui nuovi catasti nei Comuni dell'ex-Ducato di Lucca; 4. Modificazioni di alcuni dazi di Dogana — Squittinio segreto e approvazione dei summentovati progetti.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 4084. Il Consiglio Comunale di Flussio (Cagliari).

4085. Il Consiglio Comunale di Tinnura (Cagliari).

4086. N. 69 abitanti del Comune di Ollolaj (Sassari).

Petizioni identiche a quella segnata col N. 4022, contro la Convenzione delle Ferrovie Sarde.

Fanno omaggio al Senato:

Le Deputazioni provinciali di Bologna e di Massa-Carrara, di alcune copie a stampa dei loro *Atti dell'anno 1867.*

Senatore *Capone.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Capone.

Senatore *Capone.* Vorrei muovere un'interpellanza al signor Ministro dei Lavori Pubblici, e prego il signor Presidente a voler fissare il giorno per svolgerla.

Presidente. Quando il signor Ministro dei Lavori Pubblici sarà presente, gli si potrà domandare quando crede rispondere all'interpellanza ch'ella accenna.

Senatore *Capone.* L'ho già informato.

Presidente. Allora terminata la discussione della presente legge si farà luogo alla sua interpellanza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AUMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE E LORO RIPARTO NEL COMPARTIMENTO LIGURE-PIEMONTESE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sull'aumento delle imposte dirette e loro riparto nel Compartimento Ligure-Piemontese.

Ieri abbiamo votato l'art. 12: ora viene in discussione l'art. 13. Lo leggo:

« Le operazioni di revisione e di rettifica e la determinazione dei contingenti comunali d'imposta saranno in ciascuna Provincia affidate ad una Commissione provinciale composta di consiglieri provinciali e di delegati del Governo. I consiglieri provinciali, in numero di due per ogni Circondario, saranno eletti dal Consiglio provinciale fra i rappresentanti dei Mandamenti di ciascun Circondario.

« I delegati del Governo in numero di uno per ogni Circondario saranno nominati dal Ministro delle Finanze.

« Le norme, giusta le quali la Commissione dovrà procedere nei suoi lavori, saranno determinate per Decreto Reale, il quale stabilirà gli opportuni tempera-

menti onde possano le operazioni di rettifica essere compiute ed i ruoli formati entro l'anno 1868.»

Qui viene la variante proposta dalla Commissione ed accettata dal signor Ministro.

Ne do lettura:

« Per il medesimo anno 1868 il contingente provinciale d'imposta fissato dalla legge sarà definitivamente ripartito:

« 1. In base ad una aliquota dell'11,727 per cento delle rendite accertate nei Comuni nei quali le operazioni di revisione saranno terminate;

« 2. In proporzione alle quote d'imposta precedenti alla legge del 14 luglio 1864 nei Comuni in cui fossero rimaste in corso operazioni di revisione.

« Il Governo sarà intanto autorizzato a continuare la riscossione delle imposte sui ruoli attuali salvo a regolare i conti sui ruoli definitivi di cui sopra ».

In fine del primo comma era stato proposto dal signor Ministro di dire invece di *ripartito* la parola *riscosso*.

Senatore **Palleri**. Veramente la parola *ripartito* era già stata tolta, come pure le precedenti parole *il contingente provinciale*. Il signor Presidente avrà sotto gli occhi l'emendamento ultimamente concordato fra la Commissione ed il signor Ministro, e del quale diede lettura l'onorevole Relatore sul principio della discussione di questo disegno di legge. Si andò d'accordo nel dire: *L'imposta sarà definitivamente stabilita*.

Ministro delle Finanze. Si potrebbe dire l'uno e l'altro: cioè, il contingente sarà *stabilito e riscosso*.

Nel rispondere ieri all'onorevole Farina, confesso che avevo dimenticato il cambiamento della parola *ripartito* in *stabilito*; ma questo mi pare che non alteri punto il fondo della questione e che possa usarsi la parola *riscosso* invece della parola *ripartito*, perchè qui è dove si parla dei contingenti provinciali; quindi crederei che si potrebbe dire con maggiore esattezza « Per il medesimo anno 1868 il contingente provinciale d'imposta fissato dalla legge sarà definitivamente stabilito e riscosso. »

Presidente. Acconsente la Commissione?

Senatore **Porro**, *Relatore*. La Commissione accetta questo cambiamento.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 13 con questo cambiamento.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 14. Dietro domanda dei Consigli comunali, e favorevole avviso dei Consigli provinciali, il Ministro delle Finanze potrà autorizzare il riparto dei contingenti comunali fra i singoli contribuenti sulla base degli allibramenti catastali.

(Approvato)

« Art. 15. Per l'anno 1869 il Ministro delle Finanze, tenuti fermi i contingenti provinciali quali risultano dalla tabella annessa sulla base delle operazioni precedenti, tenuto conto di tutti gli elementi

raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta sui fondi rustici spettante a ciascuna provincia. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Sino dal primo momento in cui presi la parola su questa difficile legge, ho cercato dimostrare il più chiaramente che per me fosse possibile, come la base di qualsiasi riparto dovesse essere l'accertamento della rendita netta di ciascun contribuente. Questa rendita netta per le disposizioni della legge che ammettono la revisione delle quote dei singoli contribuenti e dei Comuni, risulta manifestamente che non è ancora definitivamente accertata. Ora, se non è accertata la base dell'imposta, con quale fondamento si vuole dichiarare definitivo il riparto fra Province e Province, il quale non è, e non può essere che la conseguenza dell'accertamento dell'imposta medesima?

Manifestamente, questo mi pare un vero controsenso; perchè se non si accertano tutte le aliquote che compongono un risultato finale, non capisco come si possa logicamente sostenere, che deve essere accertato il risultato finale medesimo.

La contraddizione manifesta che vi è in questo sistema non poteva certamente sfuggire alla sagacia dell'onorevole signor Ministro delle Finanze; ma egli per attenersi a questo sistema, che a me sembra sommarmente contraddittorio, ci addusse varie ragioni. Permetta il Senato che io esprima sulle ragioni addotte il mio sentimento.

L'onorevole signor Ministro ci disse che il più delle denunce compensa il meno, e che quindi in complesso, stante questa compensazione delle denunce in più colle denunce in meno, nell'esito finale del contingente provinciale si poteva ritenere che non vi sarebbe stata variazione.

Di più ci disse, che questa legge è una legge transitoria; che con questa legge insomma noi abbiamo fatto anche delle concessioni molto rilevanti a tutti e due i partiti, perchè abbiamo avuto in animo di procurare la conciliazione; che infine si vuole farla finita coll'agitazione mantenuta nel paese da quest'incertezza sulla principale delle imposte; che si vuole esonerare quelli che pagano di più: e qui l'onorevole mio amico, il Senatore Lauzi, faceva persino intervenire, in favore di questa tesi, l'autorità di Orazio, il che non è poco. Infine, diceva il Ministro, la somma sperequazione dei catasti nel Compartimento Ligure-Piemontese ci sforza ad entrare in una via anormale; e se volete anche alquanto contraddittoria; in fin dei fini noi non sappiamo come far meglio.

Il più delle denunce compensa il meno.

Davvero io non lo posso ammettere, senza fare qualche eccezione. In alcuni dei paesi poco popolosi, e meno colti, si accettarono delle denunce che non

fecero, per lo più, i veri contribuenti, ma qualcun altro per loro, le quali sono veramente superiori al vero, ed in esempio delle quali io ho citato il Comune di santo Stefano di Aveto; per il rimanente bisogna convenire che, prendiamo pure tutti gli elenchi, che ci vennero distribuiti, le denunce in più potranno trovarsi in numero di 6 od 8 tutt'al più, mentre le denunce in meno, che sono state aumentate ad istanza degli agenti delle tasse, e dalle Commissioni dei consorzi, o provinciali d'appello, generalmente parlando, si può dire che nella grande generalità furono fatte piuttosto in meno, che in più, di maniera che si può, senza errare, sostenere, che le denunce in più stanno alle denunce in meno come 1 a 100.

Dunque il Senato vede che non vi può essere, e non vi è realmente quel compenso che si presuppone.

Vengo alla seconda ragione, ed io l'apprezzo grandemente, ed è, che si vuole conciliare. Io apprezzo tutto quello che tende ad una vera conciliazione, ma io tengo per fermo, che perchè fra i contendenti vi possa essere una vera conciliazione degli animi; è indispensabile che le basi dalle quali si parte siano logiche. Ove queste basi inchiodano contraddizioni, coloro che da queste contraddizioni sono danneggiati non si acquietano, e non si acquieteranno a sopportare le conseguenze di quello che credono essere una ingiustizia non solo, ma un assurdo, una cosa antilogica.

Dunque io che desidero veramente che la conciliazione si faccia, vorrei, che non si togliesse a costoro la speranza, che questo stato transitorio possa venire in tempo il più prossimo a cessare; e ciò io mi propongo d'ottenere con un emendamento, che io avrò l'onore di proporre a quest'articolo.

Di più si disse: cosa volete! In fine questo non è, che uno stato di cose transitorio.

Ma, o Signori, a questa ragione mi pare non si adatti troppo quel terribile *tenui fermi i contingenti* che leggo nell'articolo 15. Se noi veramente non vogliamo fare che una disposizione transitoria, dacchè per il 1868 abbiamo adottato un temperamento il quale *tien fermi* bensì i contingenti provinciali, ma in sostanza nell'applicazione consente che gli stessi riescano meno gravosi ai contribuenti; se, come si dice nell'articolo 15 medesimo, per il 1869 questo stato di cose deve essere modificato da una nuova legge, perchè mai diremo, devono *star fermi i contingenti* che non stanno fermi niente del tutto, se nel 1869 rifaremo la legge? A qual pro dunque dichiarare che *stanno fermi i contingenti*?

Le riforme non potranno estendersi anche ai contingenti?

Io non lo credo; perchè se veramente da quella revisione delle denunce della quale si fa cenno, risultasse manifestamente, che i contingenti provinciali sono ingiusti, io credo che il sentimento di giustizia che prevale e nell'animo del signor Ministro, e certamente nell'intero Parlamento, suggerirebbe di riformare

anche questi contingenti. Ma dunque, se dietro queste operazioni che si faranno, si otterrà questo risultato, di accertare l'ingiustizia del riparto nei contingenti provinciali, perchè dichiarare che questi debbano ancora star fermi?

Si disse come ho accennato che la cosa è transitoria; ma oltre che come già dissi, se è veramente transitoria, non vedo perchè si dichiarino che debbano star fermi questi contingenti, vi è un altro gran perchè per togliere tale dichiarazione.

In fatto d'imposte il transitorio è terribile; generalmente si comincia così per far entrare nelle popolazioni un poco più dolcemente la voglia di soddisfare alle nuove imposte, col dire che è cosa che verrà a cessare, che dura poco; ma pur troppo noi abbiamo visto che il provvisorio poi deve durare per moltissimi anni; e quando un'imposta si è cominciato a pagarla, a farla togliere ci vuol altro che vaghe speranze!

Dunque anche per tale motivo mi pare che questa dichiarazione assoluta di tenere fermi i contingenti per l'avvenire non sia opportuna.

Di più si disse, si vuol farla finita coll'agitazione, si vuole sgravare coloro che pagano di più. Ma finirla coll'agitazione!...

Anche qui siamo nel caso del quale vi parlava precedentemente riguardo alla conciliazione; l'agitazione è tale che con questa dichiarazione diventerà maggiore di prima. Perchè non bisogna dissimularsi che tutto l'antico compartimento si divide presso a poco in due campi di numero e d'importanza uguale: nell'uno stanno gli aggravati più della media; nell'altro stanno gli sgravati più della media.

Ora gli aggravati che non hanno ancora potuto convincersi pienamente che il loro aggravio sia veramente giusto, sia, cioè, fatto in base a quella rendita netta che deve essere la base del loro carico; fino a tanto che si credono assoggettati a soffrire le conseguenze d'un'ingiustizia, non istaranno certamente quieti; l'agitazione anzi, secondo me, si perpetuerà; perchè togliendosi agli aggravati la speranza che cessi l'ingiusto aggravio, per opera del legislatore meglio informato, il preteso mezzo di conciliazione diventerà invece un fomite di agitazione perpetua; perchè ritenendo i contribuenti che sia ingiusta la tassazione che subiscono, faranno tutto il possibile per farla cessare, e si agiteranno in tutti i sensi perchè la cessazione avvenga.

Dunque in vece di produrre un effetto conciliante avremo una continua provocazione a disordini.

Nè quest'agitazione si può credere cosa di poco momento in quanto che le circostanze concomitanti si prestano ad estenderla ad una gran parte del paese.

Molte leggi, e leggi d'imposta che non sono sicuramente le meglio accolte dai contribuenti si sono in quest'anno votate ed una gravissima che è quella del macinato, la quale specialmente nei Comuni rurali, se come giova sperare verrà pagata, non mancherà di produrre un gran malcontento. Se anche per l'imposta

territoriale noi andiamo a svegliare nel paese un fondo d'agitazione, un motivo di repulsione colle disposizioni che vengono da parte del Governo, non v'ha alcun dubbio che noi faremo un cumulo tale di malcontenti che certamente non potrà giovare al buono e facile andamento del governo medesimo; per conseguenza davanti a tante riforme amministrative e finanziarie che sono in corso, a tanto maggiore aggravio dei contribuenti che si rese necessario in forza delle condizioni dell'erario, è vero, ma che pure non mancano di venire ad aggravare i contribuenti specialmente dell'imposta territoriale, ed in un momento nel quale alcuni pro-lotti principali del nostro territorio sono tuttora colpiti da crisi gravissime, tutto questo combinato insieme, io temo che le agitazioni che si produrranno nel paese diventino talmente gravi da inceppare quel regolare e facile andamento dell'amministrazione, che è desiderabile in ogni ben sistemato governo.

Ma infine si dica: noi vogliamo sgravare coloro che pagano di più, e per conseguenza aggravare quelli che dagan di meno.

A questo riguardo mi sia lecito di fare un'osservazione.

Chi mai può parlare di più o di meno del dovuto quando la base dell'imposta non è ancora accertata? Se la base dell'imposta è la rendita netta, chi può lagnarsi di pagare di più o di meno se questa rendita netta non è ancora accertata, e per le disposizioni di questa stessa legge può essere ancora soggetta a variazioni?

E qui mi permetta l'onorevole mio amico il Senatore Lauzi di chiedergli se non creda egli che Calcababbio, ad esempio, possa o no dopo la revisione della sua quota d'imposta, pagare più di quel decimo d'aumento soltanto de' l'imposta che pagava prima, e non debba invece pagarne due o tre o quattro decimi di più?

Dunque, come mi si potrà dire che si paga di più del dovuto, quando non è ancora effettivamente accertato quanto è dovuto?

Questo mi pare un controsenso.

Ma vi sono ben altre ragioni per sostenere che si deve in questo caso andar molto a rilente.

Coloro che pagano di più per imposta fondiaria, stabilmente soffrono una vera diminuzione del loro capitale; viceversa coloro che pagano di meno, godono di un aumento gratuito della loro rendita. Si combatta finchè si vuole la teoria della consolidazione della rendita, della quale in termini assoluti io non mi dichiaro troppo persuaso; ma egli è pur sempre vero che, quando succede la vendita di un fondo, quello che lo compra vi deduce sempre un capitale che rappresenta il montare dell'imposta.

Or dunque quello che ha calcolato che, delotta l'imposta, avrebbe per esempio cento di rendita ed invece si troverà ad averne solamente ottanta, evidentemente

questo soffre una perdita del 20 per cento; viceversa quello che sapendo di non averne che ottanta, per la diramazione dell'imposta ritroverà ad averne cento: e avrà una rendita del 20 per cento di più della calcolata; e così da una parte sta la perdita e dall'altra il guadagno, e non deve quindi meravigliare il Senatore Lauzi se quello che sa che *qui certat de damno vitando in meliore conditione est quam qui de luero captando*, combatta veramente per non vedersi danneggiato.

Infine, si disse: la somma sperequazione dei catasti rende indispensabile che qualche cosa subito si faccia, e noi non sappiamo cosa far di meglio.

Qui, a mio credere, bisogna distinguere una parte del Piemonte, ossia delle antiche Provincie dall'altra.

Indubbiamente l'alto Piemonte ha il suo catasto, anzi i suoi catasti, perchè sono diversi gli uni dagli altri e grandemente sperequati; ma in altre parti non sono tanto sperequati anzi vi sono Provincie nelle quali si può dire che il catasto è immensamente più perequato in forza della perequazione precedente che non in forza di quella che si vuole introdurre colle denunzie.

Parlo di quella parte delle antiche Provincie ove è vigente il catasto lombardo.

Io posso assicurare che possidente in due provincie diverse, nelle quali è in vigore il catasto Lombardo, nell'una e nell'altra avendo messo a confronto la perequazione esistente in forza del risultato dell'antico catasto Lombardo con quella che nascerà dalle denunzie, ho trovato che la perequazione preesistente è di gran lunga maggiore di quella che nasce dallo stato delle consegne quali furono fatte, e quali si vogliono ora rendere definitive, in forza del mantenimento dei contingenti provinciali.

È certo che quando il catasto Lombardo fu fatto, vi era una gran quantità di persone perite, le quali presero esatta cognizione del prodotto dei terreni, e li accettarono in modo che, ripeto, nella maggior parte dei casi quella perequazione sussiste ancora.

Vi sono dei casi straordinari nei quali la perequazione cessò, perchè o si introdussero irrigazioni, o si fecero altre grandi migliorie, ma generalmente parlando, non esito a dichiararlo, io non conosco nessun catasto che sia tuttora più perequato del catasto Lombardo.

Sapete che cosa avviene a me in particolare? Che dove ho terreni migliori sono considerevolmente sgravato, e pago meno di prima; dove li ho meno produttivi, pago quasi il doppio di quello che pagava prima. Eccovi l'effetto della perequazione in forza di questo sistema. Ora, io posso assicurare che la cosa sta in questi termini.

Procuriamo dunque di non togliere ogni speranza a quei poveri contribuenti, che ove le sperequazioni che esistono sono generali o siano riconosciute, il contingente provinciale possa venir modificato.

Io sono certo che l'onorevole Ministro mi dirà: ma state tranquillo che io assolutamente nel 1869 voglio presentare una legge la quale tolga di mezzo tutti questi imbarazzi, e tutte queste contraddizioni per quanto sarà possibile; ma sebbene io sia intieramente convinto della sua buona volontà, sebbene desideri vivamente che egli riesca nel suo intento, la materia è talmente intricata e difficile, che io temo che possa realmente conseguire il fine che il suo buon volerè suggerisce.

Per conseguenza, io mi permetterei di sottoporre alla saviezza del Senato un piccolo emendamento, il quale a taluno può parere che sappia dirò così di *acqua fresca*, perchè già non servirebbe a molto, ma lascierebbe però come aperta una porticina, un barlume di speranza che realmente questi contingenti provinciali che si dicono tenuti fermi, possano pure modificarsi, quando il risultato delle conegne che si andranno verificando porti che effettivamente si debbono per giustizia riformare.

Proporrei quindi che si dicesse così: *per l'anno 1869* il Ministro delle Finanze tenuti fermi *come pel 1868* i contingenti provinciali quali risultano dalla tabella annessa ecc. ecc. e il restante come segue nel testo.

Questo lascierebbe sperare che il Signor Ministro non volendo avere la perdita che egli stesso ci disse che per spirito di conciliazione si assoggettava a subire nel 1868 in forza delle disposizioni dell'art. 13, sarebbe obbligato per così dire moralmente a presentare quel tale progetto il quale, per quanto è possibile, facesse cessare gl'inconvenienti dei quali ho avuto l'onore di intrattenere il Senato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Prego il Signor Senatore Farina a scrivere il suo emendamento e mandarlo al banco della Presidenza.

La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Devo attribuire alla particolare amicizia, che egli stesso con gentile epiteto ha confermato verso di me, che il Senatore Farina abbia ripetutamente fatto allusione alle poche parole che ebbi l'onore di pronunciare ieri in Senato.

Tacerò di quella tinta di critica alle poche parole latine che ho riferite, e di questo mi ha già sensato egli stesso pronunziando altre parole latine più dotte che non fossero quelle da me citate; ma la ragione del fatto personale sta in questo; la mia citazione di ieri tendeva ad escludere qualunque idea in coloro che non erano della mia opinione, nell'autore dell'emendamento come in quegli che lo aveva propugnato, ogni idea di personale interesse; io attribuiva speciale riguardo che essi avevano ad un lato speciale della questione, ad una necessità, direi della natura umana, all'ambiente nel quale essi si trovavano.

Ora, se non ho errato, in senso molto diverso avrebbe parlato oggi l'onorevole Farina, quando per rispondere ad una obiezione mia affatto generica, e citando il

mio nome, avrebbe altresì citato il nome di un Comune dove egli sa che io possiedo la maggior parte dei pochi miei beni.

Ora, debbo assicurare l'onorevole Farina ed il Senato che non temo che per qualunque sia revisione abbiano ad aumentare le rendite denunciate da quel Comune; di che lo posso assicurare, perchè le denunce in quel Comune furono fatte secondo verità e secondo giustizia, e il fatto ne farà ragione.

Ho detto queste cose perchè se io fossi tal uomo da venire in Senato a propugnare non degli interessi generali, degli interessi almeno di una certa estensione come sono quelli di tutto un Circondario, non meriterei che l'onorevole Farina mi chiamasse col nome di amico.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. L'onorevole Lauzi può essere certo che non fu mia intenzione di insinuare menomamente che egli potesse mai transigere con la verità e con la giustizia per un interesse personale; se io feci cenno di quel Comune, si fu perchè vedendo che egli non aveva sott'occhio queste tabelle di riparto di tutti i Comuni del primo Compartimento, ho voluto citare il fatto di uno che ho supposto potesse essergli noto, onde meglio precisare la mia idea; ma non mai, lo dichiaro colla più grande franchezza, e con la più intima convizione, non mai per muovere il menomo dubbio che egli possa in qualsiasi circostanza preferire i suoi interessi all'interesse generale dello Stato. Lo prego ad accogliere nel miglior modo questa mia dichiarazione, giacchè sarei oltremodo dolente ch'egli potesse soltanto supporre che io avessi avuto in animo di fare altro da quanto asserisco.

Senatore **Lauzi**. Ringrazio l'onorevole Senatore Farina della spiegazione che ha dato: del resto se ho accennato alla frase, non ho mai inteso accennare all'intenzione; è troppo vecchia la nostra amicizia, perchè io potessi supporre che con animo deliberato egli abbia voluto dir cosa che fosse per me meno onorevole e giusta.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori. L'onorevole Senatore Farina nel ritornare sopra alcuni punti che io tentai di dilucidare ieri nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare davanti a voi, accennava fra le altre cose come io avessi parlato di una probabile compensazione in ciascheduna Provincia tra i risultati delle denunce esagerati per aggravii e quelli che rimanevano al di sotto del giusto e del vero.

Io non intendo ribattere le diverse considerazioni che ha formulate l'onorevole proopinante, ma domando al Senato il permesso di giustificare in poche parole il concetto che io mi era formato su questo proposito.

Non è stato naturalmente senza avere occasione di discutere questo argomento con parecchi interessati

che quella persuasione si era formata nell'animo mio.

Nel percorrere appunto in diverse parti ed in diverse occasioni i risultati di questo lavoro, di cui hanno ripetutamente parlato gli onorevoli preopinanti, io ho trovato diversi esempi in cui questa compensazione si è fatta evidente. Ne citerò qualcuno: citerò la Provincia di Novara ove sono due Circondarii, uno dei quali si lagna altamente dell'aggravio, mentre relativamente all'altro tutti lamentano la cifra troppo bassa della imposta; sono i Circondarii di Biella e di Vercelli. Senza dubbio io credo che quei due Circondarii hanno bisogno di revisione, l'uno per una ragione, l'altro per un'altra; ma sottosopra trovandosi questi due Circondarii nella medesima Provincia ne avremo l'effetto che la somma totale del contingente provinciale anche dopo fatta questa correzione non avrà poi variazione tale da essere sensibile una volta che sia fatto il reparto individuale della somma. Altri esempi potrei citare ed altri fatti che vengono spesso in campo; ma ciò che ha ingenerato in me l'opinione, che questi fatti particolari non sieno poi numerosissimi, si è che tornano sempre gli stessi nomi, quando si viene alla designazione dei luoghi dove l'alterazione delle cifre ha sollevato maggiormente i reclami.

Ieri, mi pare, l'onorevole Senatore Farina citava il Comune di Carmagnola come uno di quelli che chiedeva il mantenimento delle denunce perchè in quel Comune forse davano risultati più favorevoli ai contribuenti. Ma io non debbo tacere, come nell'altro ramo del Parlamento sollevatasi questa medesima questione fosse citato un fatto, che io non ho avuto il tempo di appurare, ma che avrebbe pure la sua importanza, e sarebbe questo. Nel Comune di Carmignano i terreni non affittati equivalgono in superficie presso a poco ai terreni affittati e le denunce hanno dato per la rendita dei terreni non affittati qualche cosa di più di quello che sia risultato da quelli affittati; e ognuno intende come, nelle denunce dei terreni affittati difficile sia che si nasconda la verità. Ora, io accennai questa cosa per mostrare come in questa questione complessa, e spesso causa di dibattimenti animati, difficile sia a chi si trovi al mio posto di farsi sempre un'idea chiara, e di giudicare spassionatamente.

Tornando dunque ai contingenti provinciali; io accennava come in molti sia ingenerata l'opinione che difficilmente potrebbero essi sensibilmente variare anche dopo le correzioni in più, e in meno, colle denunce locali e individuali.

Ma venendo all'articolo 15, di cui si è parlato, l'onorevole Senatore Farina faceva un ragionamento il quale a prima vista apparisce veramente giustissimo....

Egli diceva: Voi, con la disposizione dell'art. 13 per il 1868, avete detto (e lo credo) che si voglia correggere la sperequazione e gli errori, ridurre insomma il riparto il più che sia possibile prossimo a ciò che richiede giustizia. Ottenuto però tale risultato, non è improbabile che questo vi porti qualche alterazione

nella distribuzione dei contingenti provinciali. E perchè volete voi, questi contingenti provinciali, tenerli fermi anche per il 1869, quando dal lavoro stesso che voi volete fare per il 1868 non siete sicuri di aver per risultato che questa distribuzione di contingenti provinciali sia giusta e vera! Egli diceva: perchè volete malgrado questa vostra operazione rendere definitivo per tal modo cotesto riparto che voi stessi dichiarate essere provvisorio? Qui vi ha necessariamente una contraddizione.

Ora, io desidero spiegare fino al fondo il mio concetto al Senato. E per spiegarlo nel miglior modo, mi conviene tornare un momento all'articolo 5 della legge di conguaglio di cui l'articolo 15 di questa legge è, in sostanza, la riproduzione salvo una limitazione alle facoltà del Ministro che or ora dirò.

L'articolo 5 della legge del conguaglio, mi permetta il Senato di rileggerlo, diceva così: « Per il 1868 il Ministro delle Finanze, sulla base delle predette operazioni (cioè delle operazioni degli anni antecedenti) e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, utili i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibera il riparto fondiario applicato al compartimento N. 1. »

Questa disposizione che non ebbe effetto pel 1866 si riprodurrebbe adesso pel 1869, e solamente ci sarebbe questa distinzione, la quale appunto è oppugnata dall'onorevole Senatore Farina: invece di dire che il Ministro delle Finanze farebbe tutto questo generale livellamento come io ieri dichiarava senza limiti e senza regola fissa, nella nuova disposizione si direbbe che il Ministro delle Finanze, tenuti fermi i contingenti provinciali quali risultano dalla tabella annessa a questa legge, farebbe questo livellamento Provincia per Provincia.

Ora, Signori Senatori, io non voglio portare giudizio severo sopra la legge del 1864 o sopra disposizioni approvate dai due rami del Parlamento, ma non posso nascondere al Senato come la missione che in quello articolo viene affidata al Ministro delle Finanze sia ardua in un modo veramente eccessivo.

Il Ministro delle Finanze deve prendere i risultati, secondo quello che a me sembra, delle consegne ottenute con quelle diverse operazioni designate dagli articoli 3 e 4, e sulla base di queste operazioni deve tener conto degli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti; deve consultare i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato; insomma con questi elementi, correggere la ripartizione.

La cosa è facile a dirsi, ma, o Signori, essa non è altrettanto facile ad eseguirsi; perciocchè quella ricerca degli affitti reali o presunti, per esempio, rende necessario l'invio sulla faccia del luogo Comune per Comune di agenti della finanza per istabilire la proporzione tra gli affitti e la superficie, per istabilire la proporzione tra gli affitti e la qualità di coltura, per accertarsi dell'estensione dei fondi, della qualità di coltura

e via discorrendo, per poi rettificare coi dati che ne risulterebbero quelli che risulterebbero dalle consegne.

Credo di aver detto abbastanza per accennare la difficoltà dell'operazione e credo eziandio di poter dire sin d'ora che quest'operazione, non è una sola, quindi è che per cominciarla in un modo più ragionevole e con maggiore speranza di successo, io ho accettato volentieri il concetto che per l'anno 1869, basandosi sopra i risultati dell'anno precedente, si facesse questa operazione dal Ministero, ma la si facesse Provincia per Provincia, con certezza di non incorrere in gravi errori nel modificare, ad arbitrio del Ministro, il riparto del contingente provinciale; salvo a fare, se si volesse che nell'anno 1870 non fosse applicabile un nuovo definitivo sistema di riparto, salvo, dico, a fare, in quell'anno il riparto senza limiti e senza quella ristrettezza di confine che l'art. 15 prescriverebbe per l'anno 1869.

Capisco che la cosa possa riuscire perchè rettificati nel primo anno i risultati delle consegne Provincia per Provincia, dovrebbe un anno dopo tenersi conto dei risultati dell'anno avanti delle cifre date dall'imposta, e dei pochi reclami che potessero essere inviati. Io capisco che le operazioni possano compiersi in due anni; ma non mi faccio un concetto che ciò sia possibile in un anno solo.

Questo, o Signori, è il ragionamento per il quale io ho accettato quella limitazione che la legge nuova impone al Ministero, la quale mi parve oltremodo salutare.

Del resto, io prego l'onorevole Senatore Farina a non ispaventarsi di quelle parole, *tenuto fermo*. Non si è inteso con quelle parole significare altra cosa e dar loro altro valore, altra durata che per l'anno 1869.

Evidentemente i due rami del Parlamento dovranno deliberare di nuovo sul da fare negli anni successivi.

È per questo che io non vedo nelle parole *tenuto fermo* nulla che distrugga la speranza di ulteriori miglioramenti, nè della più equa distribuzione che possano desiderare quei contribuenti, i quali per avventura si trovassero con questo riparto più aggravati degli altri.

Io non vedo soprattutto come il valore di queste parole possa essere attenuato dall'aggiunta che l'onorevole Senatore Farina vorrebbe fare. A questo proposito mi è necessario sottoporre al Senato un'osservazione.

È verissimo secondo quanto io ho più volte dichiarato, che l'articolo 13 col sistema di riparto che stabilisce, produrrà l'effetto di diminuire gli incassi delle finanze, ma, o Signori, se si volesse intendere che quelle medesime diminuzioni dovessero essere conservate, io non potrei accettare questo concetto, imperciocchè è chiaro che quelle diminuzioni saranno risultamenti eventuali di quel doppio modo di distribuire l'imposta eccezionalmente ammesso per il 1868, ma per poco che nel 1869 si proseguano le operazioni, cotesti risultati numerici sarebbero evidente-

mente spostati, nè si potrebbe mai ritenere che riuscissero nel 1869 a delle cifre pari a quelle, mentre invece, ove le operazioni tutte venissero a terminarsi, dovrebbero allora tornare intieri i contingenti della tabella: quindi ai miei occhi apparisce per lo meno inutile l'aggiunta che l'onorevole Senatore Farina intenderebbe di fare. Ma io credo a questo proposito che lo stesso onorevole Senatore Farina si persuaderà dell'opportunità di non fare questa aggiunta quando egli voglia convincersi del concetto che ebbe il Ministero.

Io ho creduto dover accettare quella limitazione per assicurare e per riuscire definitivamente a quelle perequazioni che sono indispensabili nell'interno delle Provincie, nell'intento però, che ove la nuova legge che io ho assunto l'impegno di presentare per la prossima sessione non fosse applicabile al 1870 come diceva in principio, questa limitazione venga interamente a cessare. Del resto, signori Senatori io ho sentito in questa discussione lagnanze gravi sopra la sperequazione dei risultati delle consegne. Io stesso ho attestato la grave sperequazione dell'antico catasto delle Provincie Liguri-Piemontesi; e a questo proposito l'onorevole Senatore Farina ha detto come in alcune di quelle Provincie vi siano effettivamente catasti sperequatissimi; in altre, in quelle cioè che hanno il catasto Lombardo vi siano invece i catasti regolari quanto più si possa desiderare. Io mi permetto a questo proposito un'avvertenza: non è tanto presi quei catasti individualmente ad uno ad uno, che la sperequazione produce effetti lamentevoli quanto ponendoli a fronte l'uno all'altro per la determinazione del contingente, poichè anche i catasti meglio ordinati quando si trovano in contatto con altri sperequati e difformi, necessariamente subiscono il risultato della sperequazione di quelli dovendosi con quelli fare il riparto del contingente.

Ma un'avvertenza anche più importante io debbo farvi, o Signori.

Io credo, che in materia di ripartizione d'imposta, chi volesse raggiungere l'esattezza matematica pretenderebbe di sciogliere il problema della quadratura del circolo.

Io non conosco, e non ho potuto vedere mai in quella non breve esperienza, che ho di codesta materia un sistema di ripartizione d'imposte, che non abbia qualche sperequazione ed anche grave.

Mentre riconosco senza dubbio la massima esattezza del catasto lombardo, non potrei, per esempio, consentire che non fosse uno dei catasti i meglio perequati anche quello delle Provincie toscane. Ora, io posso accertare l'onorevole Senatore Farina, che nei due Comuni nei quali per avventura io possiedo qualche estensione di terrego, la proporzione dell'imposta regia tra l'uno e l'altro sta come uno a tre, e ciò con un catasto che tutti si uniscono a riconoscere uno dei migliori e dei più perfetti che si possano trovare.

Queste cose ho voluto accennare perchè nessuno si immagini, che dopo le più dure fatiche, i più estesi lavori, e le più accurate indagini possa mai arrivarci ad avere delle distribuzioni d'imposte che non diano luogo a qualche reclamo, ed a qualche sperequazione.

Per terminare queste poche parole io debbo esprimere qualche considerazione intorno ad un'altra osservazione, che faceva l'onorevole Farina.

Egli mostrava temere, che da questo rimaneggiamento dell'imposta fondiaria, non meno che dalla applicazione delle nuove leggi d'imposta, gravi agitazioni potessero insorgere nelle popolazioni delle Provincie di cui stiamo parlando.

Io pur troppo confesso, che questo è uno dei pericoli che possono nascere dall'aumentare per tal modo le pubbliche gravezze per quanto occorre per riparare ai bisogni del bilancio, e non solo in quelle Provincie, ma in tutte le popolazioni del Regno.

Per altro non posso tacere al Senato come io abbia veramente il presentimento, dirò anzi la convinzione, che forse meno che in altri paesi vi sia da temere in quelli dei quali l'onorevole Farina ragionava.

Alcuni dati, che io ho avuto l'occasione di raccogliere per lavori del mio Ministero, mi hanno condotto a ritenere, che della rendita pubblica esistente nel Regno e di cui nel Regno si paga l'interesse, più di un terzo, od almeno circa un terzo è posseduta dagli abitanti delle Provincie Subalpine e Liguri.

Ora, o Signori, se i provvedimenti che il Parlamento ed il Governo si sono decisi a prendere, hanno potuto rialzare di 14 punti il valore della rendita pubblica, voi vedete, che fra le Provincie italiane quelle che più ne profitano, e ne risentono il vantaggio sono appunto quelle delle quali si teme il malcontento per queste operazioni, e voi meco converrete altresì come questo fatto debba contribuire a temperare grandemente la cattiva impressione che queste operazioni sopra l'imposta fondiaria potrebbero produrre.

In sostanza, o Signori Senatori, con queste considerazioni che ho avuto l'onore di esporre credo di avere bastantemente giustificato come io non potrei accogliere favorevolmente l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Farina, e come io debba concludere coll'esprimere la speranza che egli non voglia insistere per farlo adottare.

Presidente. Il Senatore Saracco ha proposto per emendamento la soppressione all'articolo 15 delle parole: *tenuti fermi i contingenti provinciali*, ecc.

Il Senatore Saracco ha la parola.

Senatore Saracco. Risponderò altra volta se Dio mi darà vita alle ultime parole pronunciate testè dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Intanto annunzio al Senato che sarò brevissimo, imperocchè nella seduta di ieri ho già avuto opportunità a spiegare parecchie delle considerazioni, le quali nel mio giudizio militano a favore della proposta che ho avuto l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Se-

nato: per altro canto poi, se altre volte si diceva *che giova nelle fata dar di cozzo?* confesso che oggi non è molto piacevole e proficua cosa disputare e contendere coi Ministri, quando i Ministri ricusano di scendere agli accordi.

Se io rammento bene le parole pronunciate nella seduta di ieri, quando egli sottoponeva a minuta disamina, e quasi, direi, notomizzava le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 14 luglio 1864, l'onorevole signor Ministro delle Finanze avvertiva che il problema a risolvere era codesto; se a mezzo delle disposizioni contenute in quella legge, quali vennero nella presente esplicate, si possa aver fede di giungere gradatamente ad una perequazione generale in tutto il Compartimento Ligure-Piemontese.

Egli affermava che suo costante intendimento era stato cotesto, di poter gradatamente e per via, se fosse ancora stato possibile, dei tre periodi segnati nella legge organica, portare ad un livello comune l'imposta dovuta dai contribuenti di Piemonte e Liguria.

Ebbene, o Signori, a me pare, e prego l'onorevole signor Ministro a bene esaminare, se le considerazioni esposte ieri non si trovino per avventura in perfetto disaccordo, ed anzi in flagrante contraddizione col proposito oggi manifestato, di non voler applicare l'articolo 5. della legge organica 14 luglio 1864, ossia di volerlo applicare per modo che al Ministero sia tolta la facoltà di procedere ad una perequazione fra le diverse Provincie dello stesso Compartimento catastale.

Come infatti si potrà dire perequata l'imposta di un intero territorio, se le denunce avvenute nelle singole parti del territorio medesimo non si metteranno a confronto le une colle altre, se non verranno sottoposte ad eguali indagini dall'autorità che deve perequare l'imposta?

Io già vi dicevo nella seduta di ieri che nella cerchia di ciascuna Provincia facilmente avverrà che si riconoscano errori da correggere, deformità da raddrizzare; ma allorquando si verrà allo stringere dei conti, e ciascheduno domanderà a se stesso chi dovrà sopportare le conseguenze di questi disgravii, tali difficoltà sorgeranno e tali ostacoli alla pratica si rileveranno, onde riuscirà malagevole, e forse impossibile, il compito delle Rappresentanze provinciali. Permettetemi adesso di soggiungere che appunto col pensiero di ovviare a questi pericoli che sono frutto delle cennate deformità, il legislatore ha voluto che alcuno vi fosse, il quale trovandosi collocato in alte e serene regioni fosse giudice imparziale di ogni possibile controversia, e commise quindi al Ministero la cura non piccola ma altrettanto promettitrice di buoni ed utili risultati, di correggere tutte le ingiustizie del riparto che si sarebbero verificate nell'intero Compartimento catastale.

Egli è con questi intendimenti che venne redatto l'art. 5° della legge, che io mi sono proposto di riprodurre col mio emendamento.

Qui l'onorevole Ministro vi diceva che in sostanza quest'articolo 15 mantiene sottosopra inalterate le disposizioni dell'articolo 5 tranne solo quella parte, della quale viene domandata la soppressione.

Ma, in nome santo di Dio, come si può dir questo seriamente, se la frase nuovamente aggiunta distrugge interamente tutte le economie e lo spirito a cui s'informa quest'articolo 5 della legge 14 luglio 1864?

Io non voglio rifare la storia di questa legge, troppe volte riprodotta; ma vi dirò questo solo, che nel concetto del legislatore si doveva arrivare alla perequazione dell'imposta fondiaria di quel Compartimento, passando per tre distinti periodi. Nel primo, la perequazione doveva compiersi nell'ambito di ciascun Consorzio sulla base delle denunzie individuali; nel secondo, interveniva il Consiglio provinciale giudice ed arbitro supremo per definire le controversie nate fra Consorzi e Consorzi della stessa provincia, e ripartire fra essi l'imposta; nel terzo ed ultimo periodo infine, che è quello segnato dall'articolo 5°, doveva intervenire l'opera del Ministero, il quale sotto l'osservanza di speciali solennità, e sentiti i Consigli provinciali sulle discrepanze che fossero insorte negli interessi tra Province e Province, era chiamato a risolvere autorevolmente qualunque contesa, ed avrebbe proceduto imparzialmente a ripartire tutta l'imposta fra i contribuenti di quel Compartimento: laddove nei primi due periodi il solo aumento dell'imposta si doveva fra di essi ripartire.

Fate adesso che il contingente provinciale rimanga inalterato ed il Ministero non abbia facoltà per accrescere o diminuire l'imposta di ciascuna Provincia; come si potrà dire ancora che la legge del 1864 sia mantenuta nella sua sostanza, tanto che si possa aver fede di arrivare ad un vero e positivo congruaglio? E come si potrà mai infondere negli animi la persuasione che nel Compartimento Ligure-Piemontese si sia adottata dappertutto la stessa misura e lo stesso trattamento, quando tutti sanno che la legge è stata dappertutto variamente intesa e diversamente applicata?

Imperciocchè, o Signori, io vi prego a ben considerare (e qui credo di non urtare i nervi di chicchessia) che la legge del così detto congruaglio nella parte che dettava norme speciali per un determinato Compartimento, lasciò molto a desiderare della sua chiarezza, e molto più lasciò a dire il Regolamento che emanò in dipendenza della legge medesima.

E che cosa è da ciò avvenuto?

Ne è avvenuto che allorchando si trattò di mettere in esecuzione questa legge, alcuni credettero di dover consegnare la rendita netta, altri stimarono di poterla denunziare al lordo, come già vi diceva ieri un onorevole Senatore; alcuni poi fra i contribuenti hanno creduto di potere detrarre impunemente, anzi giustamente le spese d'amministrazione, mentre altri (e vi furono dei buoni paesani che così fecero) nulla sapendo di queste spese di amministrazione, chiamati a dire quanto loro fruttava il piccolo potere, non hanno cre-

duto di dover fare altro di meglio che consegnare tutta quella rendita uscita dai loro beni, senza tenere conto dei sudori della loro fronte! E di questi, ve lo dichiaro, o Signori, e ve lo affermo sull'onore mio, ve ne hanno purtroppo parecchi che piangeranno a lacrime di sangue, e scontreranno amaramente l'errore commesso...

Or, se fosse vero che questi fatti si fossero verificati qui, e non altrove, e questi screzii si fossero manifestati con diverse proporzioni, e con qualche intensità, come volete che in quelle Province non si debba desiderare ardentemente che si scenda ai confronti, e che la perequazione si operi sopra tutta la faccia del paese, dove si è fatto il doloroso sperimento delle consegne?

Io scongiuro l'onorevole Ministro a voler tener conto di questi fatti gravissimi e di voler rileggere attentamente la Relazione ministeriale 13 dicembre 1865, onde poter meglio conoscere quali e quante oscurità s'iansi presentate alla mente di poveri agricoltori, che povero, non dirò insolubili, ma certo di difficile risoluzione fin anco alla Commissione superiore presieduta dall'illustre Ferrara!

Pensi egli pertanto nella sua equità quanti errori si dovranno correggere, e come debba importare che l'azione del Governo si possa estendere fin dove si crederà opportuno, se si vuole da senno che vadano corrette le più flagranti ingiustizie.

L'onorevole Signor Ministro diceva ieri, e parmi che sottosopra lo ripetesse oggi, che in fin di conti questi fatti si sono manifestati in proporzioni pressochè uguali in tutte le Province, e quindi, se errori vi sono, si può credere che s'iansi manifestati a un di presso nella stessa misura in tutte le Province Liguri-Piemontesi.

Il Signor Ministro, lo riconosco, avrà le sue ragioni per creder questo; ma io credo di poter dire anche meglio che questo non sono fuorchè supposizioni e semplici congetture; e se avvenisse che le parti interessate non accettassero questi giudizi, e fosse già avvenuto che avessero dichiarato risolutamente di non volerli accettare, con qual diritto le potremo costringer noi ad acquetarsi dinanzi a queste congetture contro delle quali reclamano i convincimenti e le doglianze di intere popolazioni?

Or bene: io sono in debito di annunziare all'onorevole Ministro ed al Senato, che due delle Province che conosco, quella specialmente alla quale appartengo, hanno dichiarato per mezzo de' loro Consigli Provinciali che esse non intendono affatto di aderire ad alcun componimento che anche per l'avvenire mantenga fermi i contingenti provinciali; e mi appello all'onorevole Farina che fu Relatore di una Commissione del Consiglio provinciale di Alessandria, se quello che io dico non sia interamente vero, e se per unanime consenso di quella Rappresentanza non sia stato deciso che si dovesse ripudiare la dottrina della inalterabilità di contingenti provinciali.

Io ammetto benissimo che noi dobbiamo fare tutto ciò che è in poter nostro per impedire che dissidii si presentino fra Provincie legate fra di loro con vincoli antichi, che rimarranno indissolubili sempre; ma se le parti interessate vi dichiarano che di queste transazioni non ne vogliono sapere; se il vantato compromesso non è tenuto da molti in odore di santità, perchè si crede che sia il portato di autorevoli e potenti influenze, che raccolsero il frutto di lunghe fatiche spese a servizio di una causa che credono d'altronde legittima e giusta, queste considerazioni non avranno proprio alcun valore nell'animo del Ministro e del Senato? O forse che noi vi domandiamo qualche favore, e non è piuttosto vero che questo vi chiediamo in sostanza, di tornare alla legge del 1864, e di ristabilire la principale delle garanzie che quella legge concede e che l'articolo 15 ne vorrebbe togliere senza giusto compenso?

L'onorevole Ministro diceva poc' anzi che ardua missione assegnava ad esso l'articolo 5 della legge; epperò non si dovesse aver fede e mai convenisse presumere, che così facilmente tutte le difficoltà dell'esecuzione si potessero agevolmente superare.

Nel giro di due anni, egli soggiungeva, potrà forse avvenire che si arrivi a questo risultato, ma in un solo anno non è a credersi che il Ministero arrivi a compiere la missione che gli è affidata, tanti e così spiccati sono gli ostacoli che accadrà di dover vincere e superare. Infine, non sarà altrimenti che per l'anno 1869, che questo provvedimento dovrà avere vigore non già per gli anni avvenire, conciossiachè a partire dal 1870 il Governo si troverà pienamente libero di rivedere e riformare i contingenti provinciali. Questo ragionamento del Ministro, e malgrado le sue buone intenzioni, delle quali non posso e non debbo dubitare, pecca nella sua base e rompe specialmente contro le disposizioni dell'articolo 18, così concepito:

« Il riparto dei contingenti per l'anno 1871 dovrà essere sancito da altra legge, quando anteriormente non sia emanata ed applicata la legge della perquazione definitiva ».

Oltre a che, in qualunque ipotesi più favorevole la revisione non potrebbe mai profittare che per un solo anno, non mai per quei due, di cui parlò l'onorevole Ministro; io temo forte che nei termini del citato articolo sia lecito e possibile qualunque revisione, mentre la disposizione in esso contenuta racchiude virtualmente l'idea che solo dal 1871 in poi si debba fare luogo a novella revisione.

Quanto alle difficoltà che nasceranno nell'esecuzione di questo articolo 5 che il Ministero attualmente ripudia, in verità io non so comprendere, come dal momento che questa legge esiste, dal momento che i contribuenti hanno creduto di poter fare assegnamento sopra le garanzie che la medesima accorda, ed hanno dovuto credere in buona fede che la legge stessa

si sarebbe in tutte le sue parti applicato, si venga ora a dire ad a sentenziare, che gravi ed insuperabili difficoltà si presentano a poterla oggi eseguire. Questo, o Signori, bisognava che lo aveste detto, quando faceste dono al Piemonte ed alla Liguria della legge del conguaglio; ma scorsi molti anni, venirci a dire presentemente che l'articolo 5 è di troppo difficile esecuzione perchè possa ricevere la sua pratica applicazione, la è, soffrite che lo dica, troppo magra consolazione, perchè a questa scusa ci possiamo allegramente acconciare.

Meno poi questo argomento può giungere a convertirmi, dappoichè ad ogni modo questa prova dovrà esser fatta nel 1869. L'onorevole Ministro mi fa un cenno negativo, e capisco assai bene, o almeno credo di comprendere quello che egli intende dire: altro è stabilire confronti fra Provincia e Provincia, altra cosa è pigliare ad esame le denunce avvenute nell'ambito delle singole Provincie, e rilevare se là dentro vi sia qualche difformità da correggere.

Ma, o Signori, se l'opera del Governo si arresterà al limitare di ciascuna Provincia, in tal caso l'opera sua riescirà forse perniciosa, inutile al certo, e tanto varrà che il Ministero non se ne occupi nè punto nè poco; giacchè i Consiglieri provinciali, trovandosi al corrente degli affari, ed a contatto dei contribuenti, conoscendo poco su poco giù le condizioni di ciascuna territorio, sono in grado meglio di qualunque altra persona di dividere l'imposta nell'interno di una Provincia. In altri termini, l'intervento del Ministero sarà salutare se gli vien data facoltà di stabilire i confronti fra tutte le parti del Compartimento, come volle la legge del conguaglio, o gioverà meglio lasciar le cose come le avranno lasciate le Rappresentanze provinciali.

Un'ultima parola, o Signori, ed ho finito. Ho inteso dire molte volte in quest'Aula, e l'ho inteso ripetere con molta insistenza specialmente in una solenne discussione finanziaria, che le rendite consegnate nel Compartimento Ligure - Piemontese, erano giunte a 119 milioni, o poco più; e ieri ancora dall'onorevole Ministro, come altre volte da taluni oratori fu detto, quasi a sazieta, che le lagnanze di quelle provincie non sono giuste, perocchè alla fin dei conti non si deve credere che i contribuenti abbiano voluto consegnare più della loro rendita effettiva. Signori, è venuto il tempo di rimettere le cose nella loro verità, e di ristabilire i fatti tali quali sono. Ora, questi fatti li deduco da un documento ufficiale, che è stato unito come allegato alla Relazione presentata da una Commissione della Camera elettiva, che ha riferito intorno ai provvedimenti finanziari: e da questo documento mi consta che le rendite dichiarate dai contribuenti salirono a 95,566,447 cent. 57. Egli è solamente in conseguenza dei giudizi resi dalle Commissioni di sindacato che queste rendite salirono a 110,304,628 e cent. 24; e se di poi arrivarono ancora oltre a 119,000,000, egli è solo perchè le Commissioni provinciali, usando di diritti e di facoltà che in parte ad esse diniego, cre-

dettero di potere alzare di tanto le rendite dei contribuenti.

A voler dunque dire ed affermare che le rendite consegnate in Piemonte e Liguria salirono ad oltre 419 milioni e risultarono accertate in quest'ultima cifra, conviene tener conto di un fatto capitale ed importante, che cioè le rendite crebbero di oltre il 25 per cento sopra quelle dichiarate dai contribuenti per fatto unico degli agenti di finanza. Io, o Signori, non metto in dubbio che questi agenti della finanza abbiano compito il loro dovere; ma permettetemi di aggiungere che nel mio giudizio parecchi di costoro si mostrarono animati da soverchio zelo; e se in alcuni luoghi si dice e si afferma che lo zelo rallentò alcun poco, egli mi pare che sia venuto il momento di levar di mezzo questa cagione di dissidii, e di volere che, strappati tutti i veli, giustizia sia fatta.

Compia il Ministero il debito suo, quello che l'articolo 5. della legge organica gli assegna; esami con animo imparziale, se fra Provincia e Provincia vi sia tale deformità che importi correggere nell'interesse comune, ed allora, ma allora soltanto, si dissiperanno tutti i dubbi e si calmeranno i concepiti rancori. Questo è quello che noi domandiamo; ed io credo che se fossero qui i rappresentanti delle località più favorite si unirebbero a me per domandare che questi fatti sieno verificati e che la luce sia fatta, acciocchè si possa giungere, il meno imperfettamente che sia possibile, ad un giusto riparto dell' imposta in tutte le parti del Compartimento Ligure Piemontese.

Signori, anche io sono disposto quanto altri mai a fare il sacrificio dei miei risentimenti e dei miei dolori perchè questa legge ne ha cagionati a tutti, e Dio non voglia che non cagioni ancora delle vive inquietudini, sono disposto, io ripeto, a fare sacrifici de' miei risentimenti sopra l'altare della concordia e della patria; ma se i contribuenti non intendono di legalizzare questo componimento, in questo caso, o Signori, val molto meglio far quello che vi diceva l'egregio mio amico il Senatore Farina, stare cioè nei termini della legge, rispettare la giustizia e far sì che la legge sia osservata senza umani riguardi. È solamente allora che la concordia si farà sentire negli animi, imperocchè la pace e la concordia non nascono da decreti di Parlamento o di Governo, ma s'inspirano nel sentimento dell'osservanza della giustizia e della fede.

Senatore Farina. Poche cose mi rimangano a dire dopo le eloquenti parole che il mio onorevole amico Senatore Saracco ha pronunziate. Io intendo solo dichiarare al signor Ministro che io non mi sono punto dissimulati i difetti possibili di tutti i migliori catasti. Ma se questi difetti si verificano quando nel formare i catasti medesimi si usano tutte le precauzioni necessarie per la formazione loro: quando si hanno leggi uniformi e coerenti fra loro: quando infine, si fa quanto si può per fare il bene, Dio buono! quanto non saranno maggiori quando noi vediamo le disposi-

zioni che si riferiscono a questi catasti l'una dire una cosa, l'altra dire una cosa perfettamente opposta, come sarebbe la contraddizione che si è notata fra le disposizioni della legge e le disposizioni del Regolamento.

Di più, farò un'altra osservazione: una delle grandi ragioni per cui tutti coloro cui riguardano queste operazioni sollevano dei clamori, si è che in molti casi (denunzio qui un fatto gravissimo, ma che mi consta positivamente), sono state dissimulate grandi quantità di estensioni di terreno. Vi sono territorii nei quali si è dissimulato quasi un terzo del terreno, perchè le denunce non erano controllate dagli impiegati del catasto.

Ora, che razza di consegna volete che fossero quelle nelle quali non si è accertata l'estensione del denunziato terreno? Quali risultati ne possono venire? Se vi sono già tanti screzzi, tante disuguaglianze quando catasti sono ben fatti, immaginiamoci come saranno quando sono fatti su consegne di questa natura!

Dunque coloro che sono pregiudicati da queste imperfezioni dei catasti, quantunque si sappia che è difficile avere catasti perfetti, pure è naturale che domandino, non già che si faccia l'impossibile, ma che si faccia quello che si può, affinchè cessino le disuguaglianze.

Del resto, che cosa domanda l'onorevole Saracco, che cosa domando io? Non domandiamo già che quando dalla revisione venga a risultare che i contingenti provinciali attuali siano giusti, si debbano sopprimere; no, se sono giusti, da questa verifica verrà confermato la loro esattezza la loro regolarità; ma se sono ingiusti, almeno lasciate la speranza a coloro che sono aggravati da codeste ingiustizie che la riparazione possa venire più presto.

Del resto, che veramente questo sia il voto delle popolazioni agrarie, io non potrei meglio dimostrarvelo, che riportando le schiette e semplici parole di una petizione presentata al Senato dalla Giunta Municipale di Caraglio.

Permettetemi che siccome esprime propriamente quel sentimento popolare che è nato in seguito alle operazioni eseguite, io me ne serva per mostrarvi veramente che la cosa sta nei termini che l'onorevole Saracco ed io abbiamo indicato.

« Siccome il più ed il meno della rendita accertata a norma della legge del conguaglio, concorse a stabilire e determinare i contingenti provinciali, così ragion vuole, che quel qualunque più o meno sia per verificarsi nella revisione e rettificazione delle rendite accertate, debba altresì concorrere a diminuire o crescere in proporzione i contingenti precedentemente stabiliti e il pretendere assolutamente fermo ed invariabile il contingente a carico di ciascuna provincia, tanto vale, quanto volere mantenuta e perpetuata in altri termini la disuguaglianza che ora esiste nei rapporti d'imposta tra Comune e Comune, tra contribuente e contribuente, come fu dal signor Ministro delle Finanze osservato a qualche Commissione provinciale. »

Su questo fatto non saprei dir niente di più; ma le semplici parole di questi ricorrenti sono, secondo me, l'eco del sentimento generale che prevale in tutte le popolazioni agricole.

L'onorevole Ministro di Finanza non ha timore di eccitazioni spiacevoli per l'ordinario e regolare andamento dell'amministrazione di questa Provincia, stante il fatto gravissimo, e vero, del gran numero delle cartelle del Debito Pubblico che in queste parti del nostro paese si trova.

All'osservazione del signor Ministro io mi permetto di contrapporre un'altra osservazione. Non è per lo più la popolazione agricola che tenga le cartelle della rendita pubblica; sono i grandi Signori che hanno beni stabili e fondi pubblici; ma per lo più le cartelle della rendita pubblica non sono tenute dagli agricoltori e ciò per una specie di affezione che ciascuno ha alla professione che esercita. Generalmente gli agricoltori, se hanno capitali, cercano di comprare un pezzetto di terreno e non rendita. La rendita generalmente è concentrata negli abitanti delle grandi città, nei grandi capitalisti; e questi poco o nulla si occupano di agricoltura; ma la popolazione agraria più parzialmente colpita da questa legge, ha ben poche cartelle di rendita.

Quindi il malcontento non si manifesterà contro il buon andamento della pubblica cosa nella popolazione delle città, e fra i capitalisti, ma fra le popolazioni agrarie se togliamo loro la speranza di una revisione completa e che raddrizzi i torti che hanno o credono di aver ricevuto con il sistema presente.

Io temo quindi che il malcontento che sorgerà nelle popolazioni agricole sia tale da incagliare quel buono andamento, che sicuramente è nell'animo dell'onorevole signor Ministro e di tutto il Senato, abbia ad aver sempre la pubblica cosa nelle provincie che la legge presente contempla.

Presidente. Il Senatore Saracco ha proposta la soppressione dell'inciso dell'articolo 15, « tenuti fermi i consigli provinciali quali risultano dalla tabella annessa sulla base delle operazioni precedenti. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Saracco nel proporre questo nuovo emendamento all'articolo 15, si faceva a rimproverarmi di essere in certo modo in contraddizione con quello che io diceva ieri al Senato, quando avessi respinto l'emendamento medesimo. A vero dire, io non credo giusta quest'accusa per la ragione che brevemente esporrò.

Per ora mi basta di ricordare al Senato come ieri nell'analizzare l'imposta del Conguaglio non ho mai detto che la legge attuale non facesse alterazioni alla legge del Conguaglio medesimo. Quindi in quell'esposizione che io cercai di fare più chiara che per me si potesse del disposto della legge del Conguaglio, io non

vedo che si possa trovare un argomento per rimproverarmi, se oggi sostengo queste disposizioni che la modificano, di mettermi in contraddizione con me stesso. Del resto non posso lasciar passare senza rilevarla una parola che verrebbe a definire la legge attualmente in discussione come un compromesso fatto da uomini potenti, il quale non sarebbe poi accolto dal favore delle popolazioni. Signori, tutti coloro i quali hanno concorso a formare questo seguito d'articolo, io li riconosco come uomini ai quali il paese in tutti i tempi molto deve per la loro opera pratica, per lo spirito di sacrificio che hanno sempre portato nella pubbliche faccende. Come tali li considero io pure, e quindi ho posto fiducia in quest'operazione, colla quale io vedo che si è cercato di fare il maggior possibile vantaggio per le popolazioni interessate.

Io non entrò in particolari sulla questione del modo con cui si sono fatte le denunce, nè tampoco sopra quella obbiezione avanzata dall'onorevole Senatore Saracco, e relativa alla cifra che hanno data, accresciuta poi dalle Commissioni Comunali e Provinciali. Ognuno sa in materia di consegne di rendita che questo è quello che accade dappertutto, e che non è da meravigliare se le Commissioni hanno trovato opportuno di dover aumentare le consegne individuali.

Ma, Signori, una cosa sola mi premo ricordarvi, che io non manca di accennare nel mio discorso di ieri, ed è, che sebbene queste rettifiche, che hanno prodotto codesti aumenti, fossero fatte a proposta di agenti governativi, esse non furono autorizzate, nè approvate che da Commissioni rappresentanti gl'interessati medesimi e da essi scelte.

Ma in questo io passerò oltre per non tediar troppo il Senato, e verrò prontamente alla questione a cui direttamente si riferisce la proposta dell'onorevole Saracco. L'onorevole Saracco vi dice anch'egli: Perchè il Governo vuol togliersi la facoltà di perequare nel primo anno tutte le Provincie accettando di tener fermi i contingenti provinciali senza essere certo, che questi contingenti provinciali siano veramente proporzionali alle denunce delle Provincie medesime, senza sapere in una parola se saranno coerenti al fatto?

Io ripeterò il concetto, che io mi era fatto di questa operazione, o Signori.

L'articolo 5 della legge del conguaglio, (parevami di averlo spiegato poco fa) contiene due operazioni distinte.

Contiene una revisione, provincia per provincia, delle denunce locali, e la revisione si deve fare sulle basi della ricerca degli affitti reali, o presunti e di tante altre circostanze, che il Ministro delle Finanze è obbligato a ricercare quando verrà all'esecuzione.

Vi è poi una seconda operazione ed è quella della parificazione tra loro di tutte le provincie.

Ora, nel concetto di questa legge per il 1869 si lascierebbe al Ministro delle Finanze la facoltà di fare solamente la prima parte: nè io veggio danno alcuno

che queste due operazioni distinte siano separate l'una dall'altra, e che non siano accumulate ambedue nel medesimo anno, imperocchè io credo francamente, per le ragioni poco fa esposte al Senato, che sarebbe assolutamente impossibile di farle in un solo e medesimo anno.

Quindi ne procede la convenienza di tener fermi per il 1869 i contingenti provinciali, il che darà possibilità al Governo di fare quella prima parte della operazione, la quale è essenziale perchè possa essere eseguita con sicurezza la seconda.

Nè io nè alcuno ha mai inteso di stabilire con questa legge, che i contingenti provinciali determinati in quella tabella debbano rimanere eternamente invariabili. Ma l'onorevole Saracco mi faceva avvertire, come questa legge all'articolo 13 parli di cambiamento soltanto per il 1871; ed io non posso che rispondere coll'osservazione, che se l'articolo 15 tassativamente dice quale operazione deve il Ministro delle finanze fare nel 1869, se l'articolo 13 annunzia che le altre operazioni che si potranno fare per il 1871 dovranno essere sancite da legge, esso lascierebbe evidentemente una lacuna, non direbbe quello che si deve fare nel 1870, se avesse avuto bisogno di dirlo: ma evidentemente, o Signori, per il 1870 rimane intiera la disposizione della legge del 1864, rimane intiera la libertà del ministro di perequare allora tutte le provincie tra loro. Dopo queste parole io non mi estenderò maggiormente; il Senato comprenderà che io non voglio abusare della sua pazienza, e quindi mi limiterò a pregarlo di non accettare gli emendamenti proposti.

Senatore Porro *Relatore*. Domando la parola.

Presidente Il relatore ha la parola.

Senatore Porro *Relatore*. Mi limiterò a dichiarare che la Commissione di Finanze non può accogliere da sua parte gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Farina e dall'onorevole Saracco.

In quella sua persuasione la Commissione è confortata da tutti gli argomenti che furono svolti dal signor Ministro delle Finanze, nè teme per nulla che abbiano a trasformarsi in un sistema stabile di tributo le disposizioni prevalenti nella legge attuale, giacchè è determinato dalla legge stessa, all'articolo 13, che pel 1871 si deve sancire per legge la norma del riparto sui contingenti.

La Commissione poi è persuasa che i proposti emendamenti si trovino già esclusi colle disposizioni adottate dal Senato approvando gli articoli 9 e 10.

Infatti, a senso dei citati articoli, fu risolta implicitamente anche la questione accennata dagli emendamenti stessi, giacchè ivi si stabiliscono le norme con cui vengono definiti i riparti e l'esazione per l'epoca precedente al 1867; si indica il modo di ripartire il contingente totale fra le Provincie nel 1868 e per gli anni seguenti. Per l'anno 1868 coll'emendamento che fu adottato a modificazione dell'articolo 13, l'esazione venne in parte modificata; ma è cosa naturale che la modifi-

cazione stessa limitata al 1868 confermi il concetto generale che era stato indicato dall'articolo 10; ed ove prevalesse un contrario partito tutta l'importanza della legge sarebbe annullata.

A queste considerazioni la Commissione appoggia l'espressa dichiarazione di non accogliere i proposti emendamenti.

Presidente. Se non si domanda più la parola, metto ai voti l'emendamento Saracco, che consiste nella soppressione delle parole *tenuti fermi i contingenti provinciali quali risultano dalla Tabella annessa sulla base delle operazioni precedenti*.

Chi intende approvare questo emendamento, sorga. (Non è approvato)

Ora verrebbe l'emendamento del signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Lo ritiro.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 15 per porlo ai voti.

(Vedi sopra)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Senatore Guicciardi, prego i Signori Senatori Torelli ed Arconati ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Guicciardi presta il giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Guicciardi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ora continua la discussione che abbiamo momentaneamente interrotta all'articolo 16, di cui do lettura:

« Art. 16. È fatta facoltà ai Comuni del Compartimento Piemontese-Ligure di far rilevare e completare a loro spese le mappe dei rispettivi territori e di rettificare le mappe esistenti.

« Le norme, secondo le quali si dovrà procedere nelle operazioni predette, saranno determinate per Decreto Reale.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 17. Mediante regolamento da approvarsi per Decreto Reale sarà provveduto alla conservazione delle mappe e degli altri documenti censuari, come pure alla regolarità delle vulture d'estimo in base alla legge.

« Lo stesso Regolamento fisserà le norme opportune perchè sia applicato ai beni rustici il nuovo estimo in base ai rispettivi contingenti d'imposta od alle rendite accertate e rettifiche, e sia tenuto conto dei movimenti di proprietà dalla formazione delle tabelle delle rendite in poi. »

(Approvato).

« Art. 18. Il riparto dei contingenti per l'anno 1871 dovrà essere sancito da altra legge, quando anterior-

mente non sia emanata ed applicata la legge della perequazione definitiva. »

(Approvato).

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Per momentanea distrazione lasciai trascorrere senza alcuna osservazione lo articolo 8° di questa legge; perciò mi è uopo di far prevalere, se potrò, in forma più modesta, sotto quella di un'aggiunta, il mio concetto.

Dopo le cose dette nella discussione precedente nessuno vorrà meravigliare se io neppure oggi mi professi troppo tenero delle esorbitanti sovraimposte. Ma questo desidero ardentemente che sia tenuto un peso, o una misura nelle sovraimposte, ossia sulla proprietà mobiliare, ovvero sia sulla proprietà immobiliare.

Faranno buon viso alla mia proposta i membri della Commissione, e l'onorevole Ministro delle Finanze?

Dei membri della Commissione non saprei veramente: ma non sono al tutto sfiduciato che il Ministro delle Finanze voglia accogliere la mia proposta, se io ripensi a quella logica delle imposte della quale ieri l'altro ci parlava molto opportunamente, e soprattutto se io badi alle gravi parole colle quali egli esponendo davanti alla Camera elettiva il suo sistema finanziario, e mettendo innanzi l'imposta sull'entrata (che io avrei preferito allo sgraziato terzo decimo) lanciava contro quest'ultimo dardi infuocati.

Vedete come parlava il Ministro nella seduta del 24 marzo a pag. 38.

« Che cosa accadrà se la Camera si deciderà a votare un altro decimo d'aumento sulla tassa fondiaria? Accadrà che tutti i proprietari i quali hanno bisogno di alienare i loro fondi, incontreranno nel prezzo di vendita un'altra diminuzione di capitale proporzionale a questo nuovo decimo d'imposta. — Vi sarà dunque, non dirò una confisca, ma una perdita effettiva, per tutti coloro i quali, dopo che la tassa sarà aggravata di un altro decimo, avranno necessità di vendere. »

Appresso diceva a pag. 44.

« Ho esposto il mio modo di vedere su questa materia, e l'ho esposto con tutta la chiarezza che per me si poteva; se ora la Camera preferisse un terzo decimo alla tassa sull'entrata, io senza dubbio non ne farei questione di portafoglio, ma confesso che mi rincrescerebbe molto, mi rincrescerebbe soprattutto come proprietario, perchè io vedrei aggravato il mio patrimonio e mi vedrei esposto a perdere una parte del fondo in caso di vendita, mentre non lo perderei colla tassa sulla ricchezza mobile estesa alla proprietà. »

Intendo le ragioni per le quali il signor Ministro e la Camera possono aver fatto questo favore alla proprietà mobiliare, di restringere a quattro decimi la imposta comunale e provinciale, ma non sono forse altrettanto buone le ragioni che stanno per la proposta mia?

Mi si dice: l'imposta del terzo decimo è provvisoria.

Ed io rispondo: lo è ugualmente per la rendita mobiliare. Ed i danni dei quali si faceva carico il Ministro in quella sua esposizione alla Camera non potranno forse avvenire alla proprietà territoriale dentro questo stesso biennio, massime se riflettiamo agli strabocchevoli acquazzoni i quali un giorno dopo l'altro distruggono le speranze di interi Comuni?

Io, Signori, non mi fo capace della differenza, molto più che, notatelo bene, l'alleviamento della sovraimposta in favore della ricchezza mobile probabilmente, anzi certamente, ricadrà sulla proprietà territoriale.

Se incerti sono i prodotti del commercio e delle professioni liberali per le quali si ha da fare cogli uomini, incertissimi sono i prodotti della proprietà territoriale, pei quali, a nostro modo d'intendere, si viene a patteggiare con Dio.

Se non è che si creda che le spalle dei proprietari di proprietà di stabili sieno più adatte a ricevere qualunque peso. Cotesto è un sottinteso che tutti noi sentiamo profondamente, ma che nessuno di noi o quasi nessuno osa dire chiaramente. Ben so che ogni governo straniero cercò ognora di trarre dalla proprietà territoriale il maggior frutto possibile. A cagion d'esempio, nel Veneto, l'Austria riscuoteva il 75 per 100.

Io vorrei adunque proporre all'onorevole Ministro delle Finanze di aprirmi il suo concetto, e dire quale difficoltà trova egli a che il favore concesso alla proprietà mobiliare sia esteso egualmente alla proprietà immobiliare.

Dopo che avrò udito la risposta del signor Ministro vedrò se sia il caso di proporre la mia aggiunta o di farne senza.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo che sia nelle consuetudini parlamentari che il Ministro debba pronunciarsi sopra il concetto di una variante alla legge, senza avere cognizione della formula di questa variante, per cui mi parrebbe che l'onorevole Siotto-Pintor avrebbe dovuto presentare la sua, e quindi esporne le ragioni, ed io potrei dire allora con più sicurezza se l'accetto o non l'accetto.

Non ostante, siccome credo di avere presso a poco afferrata la sua proposta, dirò quello che ne penso, e forse egli vorrà essermi cortese di correggermi nel caso che io non avessi ben inteso il senso della sua modificazione.

L'onorevole Siotto-Pintor mi domanda: perchè voi nell'articolo 8 di questa legge avete prescritto che alla tassa mobiliare siano limitati i centesimi addizionali più di quello che non fossero per l'addietro, mentre avete lasciati i centesimi addizionali sopra la tassa fondiaria come per lo avanti?

Ci sono diverse ragioni da addurre all'appoggio di questo provvedimento.

In primo luogo l'onorevole Siotto-Pintor non deve

separare il disposto dell'art. 8 da quello dell'art. 5.

Nell'art. 5 si prescrive che la tassa sulla ricchezza mobile negli anni 1868, 1869 e 1870 sarà percetta mediante due ruoli di 18 mesi ciascheduno; e sebbene la legge non lo dica, è chiaro che lo spirito di questa disposizione sarebbe che la tassa di questi due periodi di 18 mesi ciascheduno, dovesse essere incassata dentro un anno. Ora, qualora questa fosse veramente effettuata, sa l'onorevole Siotto Pintor quale ne sarebbe il risultato? Sarebbe che la tassa principale unita ai centesimi addizionali che le provincie ed i comuni sono autorizzati a imporre, e uniti al decimo che si è aggiunto porterebbe l'aliquota della ricchezza mobile per i due anni 1869 e 1870 a niente meno che al 19 o al 19 $\frac{1}{2}$ per cento.

Ci sono taluni i quali pretendono che le rendite mobiliari debbano pagare l'imposta nella stessa proporzione che le rendite fondiari; ed è una bella aspirazione, forse praticabile allorquando le tasse sono molto leggere e poco sensibili: ma quando si arriva a questo ragguglio del 18, 19 e 20 per cento, sa l'onorevole Siotto Pintor che cosa accade per le rendite mobiliari? Esse spariscono, e spariscono in due modi: uno di questi modi è, che siccome in generale, e soprattutto nel caso nostro, l'accertamento si fa per via di denuncia, i contribuenti frodano in tutti i modi la finanza e denunciano meno; e questo lo vediamo col fatto, imperocchè a misura che la ricchezza mobile è andata aggravandosi, i risultati delle denunce sono andati diminuendo.

Vi è poi un altro fatto, il quale è anche più dannoso, perchè almeno il primo nuoce soltanto al Tesoro, ma quest'altro nuoce anche al paese, ed è che il capitale mobile quando è colpito da una tassa del 19 per cento emigra più che può; e quindi i capitali che avrebbero fecondate le industrie vanno a trovare impiego all'estero dove sieno meno disturbati dagli aggravi crescenti della tassa. Per queste due ragioni non si può veramente arrivare a spingere le tasse sopra la rendita mobiliare quanto si possono spingere sulla rendita fondiaria. Questa considerazione fu quella che mi condusse a proporre una diminuzione nei centesimi addizionali della ricchezza mobile, mentre si voleva riscuotere 18 mesi in un anno, come sembra inteso a prescrivere l'articolo 5. Ecco spiegato all'onorevole Siotto Pintor lo stato delle cose e dopo queste spiegazioni egli comprenderà come io non potrei accettare una proposta di aggravio dei centesimi addizionali per la ricchezza mobile, nè potrei d'altra parte accettare così per incidenza una proposta di limitazione dei centesimi addizionali per la fondiaria, quale egli sembra voler proporre.

Dico non potrei accettarla così per incidenza perchè questa è una questione più grave che non si crede, che interessa altamente i bilanci di tutte le provincie e di tutti i comuni del Regno, i quali sono già abbastanza in condizioni cattive, perchè non si debba

così d'improvviso prendere una determinazione che può grandemente danneggiarli. Ma io non posso tacere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor come di questa questione io mi sia continuamente e seriamente preoccupato, e credo anzi che qualche cosa vi sia da fare per assicurare da una parte l'interesse della proprietà fondiaria, e dall'altra le necessità dei bilanci comunali e provinciali.

Egli però deve comprendere come per raggiungere questo risultato sia necessario rivedere in certo modo tutto il sistema tributario, e vedere in quale proporzione sia possibile di ammettere la partecipazione dei Comuni, accordando quella parte, che opportunamente si potrà accordare.

E questo, come il Senato vede, non è possibile decidere così istantaneamente facendo un emendamento a una legge provvisoria, ma è materia che esige studio perchè deve essere largamente trattata in una legge definitiva; quindi ora, cotesto appunto è uno dei più gravi problemi che io mi sia proposti, nell'intento di fare quella legge di cui ho più volte parlato, e che dovrà esser presentata al Parlamento nella prossima Sessione. Quella legge non solo deve avere per scopo di regolare il sistema delle tasse dirette in generale, ma deve eziandio preoccuparsi, delle condizioni finanziarie delle provincie e dei Comuni, e assegnar loro quello parti di tributo diretto che si troverà più opportuno, armonizzando ben inteso i bisogni delle Provincie e dei Comuni coi bisogni del pubblico Erario.

Questo è quello che posso rispondere all'interpellanza che mi venne diretta.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Non volendo fare quello che con frase latina direbbesi *aerem verberare*, e da noi Italiani *battere il vento*, sebbene io possa opporre serie considerazioni a quelle del signor Ministro, tuttavia poichè egli mi assicura che sarà una questione da lui studiata nel regolare il sistema delle imposte, io non intendo dar seguito alla mia proposta. Ma per ciò che alla accettazione di questa, io subordinava il mio voto alla legge, e poichè ho la facoltà di parlare me ne giovo, per dire che nonostante i poco confortevoli conforti dell'onorevole Conforti, imitando piuttosto l'esempio dell'onorevole Senatore Scialoja, mi asterrò dal votare.

Presidente. Leggo l'articolo 19.

« È abrogato il primo paragrafo dell'articolo 8 della legge 28 maggio 1867 N. 3719 ed ogni altra disposizione contraria alla presente. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Porro, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro, *Relatore*. In una delle ultime sedute

io ebbi a riferire sulle petizioni che erano state indirizzate al Senato intorno a questa legge. Io devo soggiungere che, durante la discussione, pervennero altre petizioni, cioè: della Giunta municipale di Lanzo Torinese, ed un'altra di 104 contribuenti del Comune di San Giovanni Pellice, provincia di Torino, come pure un'altra petizione proveniente dal Municipio di Prà in provincia di Genova.

Queste petizioni toccano agli argomenti già in diverso senso svolti per quelle di cui si diede ragguaglio; ed io credo di non dover scendere a riferire sui particolari di queste petizioni, l'importanza loro per la discussione del Senato essendo unicamente quella di conoscere le tendenze che essi consigliavano perchè la legge fosse svolta in un senso piuttosto che in un altro.

Siccome per i precedenti miei riferimenti, io chiedeva, col voto espresso dalla Commissione di Finanza, che il Senato volesse deliberare di trasferire le petizioni stesse al signor Ministro delle Finanze affinché potessero giovare alla concretazione di quelle definitive proposte che il signor Ministro ha preso impegno di portare innanzi al Parlamento per il definitivo assetto dell'imposta fondiaria, nonchè per prendere quei temperamenti amministrativi che possono essere nei limiti degli attributi del potere esecutivo a riguardo di quelle circostanze che il signor Ministro delle Finanze potrà trovare contemplabili, così io confermo questo voto della Commissione, attendendo che il Senato voglia secondarlo.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè espresse dal Relatore della Commissione di Finanze, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Prego i Signori Senatori a non allontanarsi, giacchè l'ora non essendo ancora tarda, si potrebbe dar passo a qualche altra legge che non porterà sicuramente una lunga discussione.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Presenti . . .	82
Volanti . . .	79
Favorevoli . . .	63
Contrari . . .	16
Astenuti . . .	3

Il Senato adotta.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto 24 novembre 1867 numero 4068 sui nuovi catasti nei Comuni dell'ex-ducato di Lucca.

Darò lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. Il Regio Decreto del 24 novembre 1867, numero 4068, per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni dell'ex ducato di Lucca, avrà forza di legge. »

Se nessuno domanda la parola, siccome questo pro-

getto di legge consta di un solo articolo, si passerà alla sua votazione col mezzo di squittinio segreto.

Viene ora il progetto di legge per la prefissione del termine pei reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni.

Ne darò lettura.

(Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Il termine utile per presentare alla Corte dei Conti il richiamo previsto dall' articolo 11 della legge 14 agosto 1862, contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità a carico dello Stato, o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni novanta.

« Questo termine per tutti gli interessati decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei Conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione o della deliberazione negativa.

« Nella notificazione saranno compresi anche i motivi i quali dovranno accompagnare la deliberazione quando negò, benchè in parte, la pensione o indennità domandata; e potranno gl'interessati aver vista, nella segreteria, degli atti relativi. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Leggo l'art. 2. Contro le liquidazioni approvate per Decreto reale, o le determinazioni ministeriali negative, anteriori al 1. maggio 1864, e contro le liquidazioni o le deliberazioni negative della Corte, notificate avanti il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, il termine utile fissato nel precedente articolo decorrerà dal suddetto giorno. »

(Approvato.)

« Art. 3. Non sarà ammesso richiamo contro le liquidazioni d'indennità che avverranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, per coloro che ne avessero fatto riscossione avanti lo spirare dei novanta giorni. »

(Approvato.)

« Art. 4. Pei minori e le altre persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, il termine a proporre il richiamo contro i provvedimenti emanati in epoca anteriore al 14 agosto 1862 non decorrerà che dal giorno della notificazione eseguita ai termini del diritto comune a' loro legittimi rappresentanti. »

(Approvato.)

« Art. 5. I decreti e le determinazioni del potere esecutivo, emanati anteriormente al 14 aprile 1861, qualora siano impugnati, verranno rimessi alla segreteria della Corte dei Conti, sopra richiesta del suo

Presidente, da quell'Amministrazione presso la quale l'impiegato aveva servito ».

(Approvato).

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la costruzione di opere marittime a difesa della cala di Palermo.

Esso consta di un articolo solo di cui do lettura:

« Il fondo di un milione e duecentomila lire, assegnato colla legge 17 agosto 1862, N. 774, per la costruzione di un bacino da carenaggio nella cala di Palermo, sarà invece erogato in opere di difesa alla detta cala, e nella costruzione o sistemazione di banchine ».

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola trattandosi di un progetto di legge che consta d'un solo articolo, si procederà alla votazione per squittinio segreto.

Segue il progetto di legge per modificazioni di alcuni dazi di dogana.

Ne do lettura.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, rileggo l'articolo 1:

« Gli scarti delle penne grosse di pollame saranno considerati come concime, e come tali compresi fra le materie indicate nella nota 28 della tariffa doganale. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Lo strutto è parificato nel dazio d'importazione ai grassi di ogni sorta.

« Il dazio d'esportazione compresi il decimo di guerra è stabilito per i grassi d'ogni sorta in lire una ogni 100 chilogrammi. »

(Approvato).

« Art. 3. Le sardelle, acciughe, boiane e scoranzate saranno nell'importazione soggette al dazio di centesimi venticinque ogni 100 chilogrammi, compresi i diritti addizionali. »

(Approvato).

« Art. 4. I dazi di esportazione sulle pelli in baccana, acconciate e camosciate, sui cappelli e sulle trecce di paglia, finalmente quello sulle paste, sono soppressi.

« Il dazio di esportazione sulle pelli crude viene ridotto a lire due per ogni quintale. »

(Approvato).

Ora si passerà allo squittinio segreto su questi quattro progetti di legge.

Prima però debbo avvertire il Senato che resterebbero a discutersi due altri progetti di legge relativi, uno all'abrogazione di decreti e rescritti sovrani in materia forestale, e l'altro all'aumento del servizio postale marittimo fra Brindisi e Alessandria d'Egitto; i quali

due progetti di legge sono di una certa importanza, per cui converrà tenere seduta anche domani alle due. Essa non sarà di lunga durata; ma perchè non riesca inutile, prego vivamente i signori Senatori a non mancare d'intervenirvi, trattandosi di leggi che hanno, ripeto, una certa importanza per le provincie a cui si riferiscono.

Senatore Amari, Professore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Professore. L'importanza e l'utilità di queste due leggi sono così evidenti e sentite, che son certo sieno già state entrambe da noi ponderate e studiate, per cui, nell'incertezza di poter riunire domani il numero legale per votarle, io proporrei che si ponessero in discussione oggi stesso, e si votassero quindi insieme alle altre quattro che già furono discusse.

Presidente. Il Senatore Amari proporrebbe, giacchè oggi rimane ancor un po' di tempo, che si discutessero e votassero oggi stesso questi due progetti di legge: e quindi io proporrei di votare intanto le quattro già discusse, e porre quindi in discussione questi altri due progetti.

Senatore Miniscalchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miniscalchi. Io crederei che fosse meglio rimandare la discussione di queste due leggi a domani....

Voci. Sì, sì.

Senatore Miniscalchi... perchè non vedo presente nemmeno il signor Presidente del Consiglio, il quale potrebbe aver interesse d'assistere a questa discussione.

Senatore Amari, Professore. Per la ragione addotta dal signor Senatore Miniscalchi, dichiaro di ritirare la mia proposta.

Presidente. Il signor Senatore Amari ritirando la sua proposta, il Senato è convocato per domani in seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane.

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto delle leggi testè discusse.

(Il Senatore Segretario Chiesi fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per opere di riparazione alla cala di Palermo.

Votanti	77.
Voti favorevoli	73.
Contrari	4.

Il Senato adotta.

Progetto di legge per modificazione ad alcuni dazi di dogana.

Votanti	77
Voti favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato adotta.

Progetto di legge sui nuovi catasti nei Comuni dell'ex-ducatato di Modena.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1867

Votanti 77.
Voti favorevoli . . 73.
Contrarii 4.

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la prefissione del termine pei reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni.

Votanti 77.
Voti favorevoli . . 73.
Contrari 4.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5).